

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Agli Ordini degli Avvocati
della Sicilia
Loro Sedi**

e, p.c.

**Alle Direzioni Provinciali
della Direzione Regionale della Sicilia
Loro Sedi**

OGGETTO: Istanze ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp. att. c.p.c. – Istanze di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 – Sospensione attività dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – Art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure covid-19.

Ai sensi dell'**art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**, “sono sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Il legislatore, pertanto, ha disposto una sospensione generalizzata delle attività degli uffici di risposta alle istanze sopra indicate, se non per alcune eccezionali attività “aventi carattere di indifferibilità ed urgenza”.

Ciò posto, **con particolare riguardo alle istanze ex art. 492bis cpc** e relative disposizioni di attuazione, fermo restando che il carattere di indifferibilità ed urgenza, in quanto eccezione alla regola generale, non può che essere di stretta interpretazione, per l'individuazione delle attività che rientrano nell'anzidetta deroga appare coerente

avvalersi del criterio utilizzato nel medesimo decreto legge in esame per l'individuazione dei procedimenti civili per i quali non opera il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, così come individuate dall'**art. 83, comma 3, lettera a)** del ripetuto decreto legge n. 18 del 2020.

Ai fini che ci occupano, si evidenziano i seguenti casi per i quali il legislatore espressamente ne riconosce il carattere di urgenza, disponendo che non opera il rinvio delle udienze civili e la sospensione dei termini:

- *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”;*
- *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori (...)”;*
- *“e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”. Appare appena il caso di evidenziare che tale ultima eccezione opera quando l'autorità giudiziaria competente dichiara l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti.*

Alla stregua di tutto quanto sopra, con le limitate eccezioni sopra individuate, **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, **“sono sospese (...) le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione”**.

Al fine di non incorrere nell'automatica sospensione della trattazione di cui sopra, **sarà cura del professionista istante indicare espressamente e documentare i casi in cui la richiesta rientri in una delle eccezioni sopra elencate.**

Al fine di agevolare la corretta assegnazione delle istanze e la pronta individuazione di quelle che non rientrano nell'automatica sospensione *ex lege*, per

trasmettere la documentata richiesta a questa Direzione Regionale è necessario inserire nell'oggetto della pec la seguente dicitura: *“Covid.19 – Urgenza documentata - Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc – autorizzato dal Tribunale di _____ RG n. _____ - Avvocato _____ - Debitore _____”*.

In particolare, al di fuori delle richieste concernenti *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”* e quelle concernenti *“procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità”*, per le quali appare sufficiente illustrare e documentare siffatte tipologie, **nel caso in cui venga addotto che la *“ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio”* alla parte istante, tale circostanza deve trovare conferma nel provvedimento dell'autorità giudiziaria competente che dichiara l'urgenza della trattazione.**

Analoga sospensione, infine, è prevista altresì per le istanze ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 e per quelle formulate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico). Anche per tali tipologie, pertanto, sarà pregiudiziale alla loro trattazione, da un lato, la espressa richiesta di urgenza da parte dell'istante e/o del professionista incaricato; dall'altro, la valutazione comunque del *“carattere di indifferibilità ed urgenza”* della richiesta, tenendo conto, tra l'altro, che analoghe misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate anche in materia di giustizia amministrativa (art. 84 del summenzionato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).

§

Ai fini della più ampia diffusione dei chiarimenti forniti, si chiede a codesti Ordini professionali di diramare la presente ai propri iscritti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Pasquale Stellacci

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente